

**Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative – Atto Senato 1251 - Assegnato alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente – Nominato Relatore Sen. Giovanni Satta.**

**Nella seduta del 23.9.25** “riferisce il relatore SATTA (Fdl) che il disegno di legge in titolo reca una disciplina concernente le Terapie Complementari e Integrative (TCI), definite nell'articolo 1, delle quali è espressamente riconosciuto il valore terapeutico. **Per TCI si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.**

L'articolo 1 prevede che le TCI rientrino tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e siano somministrabili presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una Commissione permanente per la disciplina delle TCI, definita organo consultivo del Ministero della salute, e ne specifica le funzioni e la formazione. La Commissione è chiamata a promuovere la divulgazione delle TCI, a sostenere le attività di ricerca finalizzate a individuare nuove discipline, a esprimere pareri sul riconoscimento di titoli di studio conseguiti in Stati membri dell'Unione e Stati terzi, a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sulle attività svolte e a definire un codice deontologico degli esperti in TCI.

Sono oggetto del successivo articolo 3 la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio delle TCI, mentre l'articolo 4 individua i requisiti per l'esercizio della professione di esperto in TCI.

**L'articolo 5 prevede l'istituzione di appositi registri per professionisti esperti in TCI.**

L'articolo 6 concerne i corsi di formazione in TCI. Si attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'istituzione di corsi post-laurea nelle TCI. Le istituzioni universitarie statali e non statali sono chiamate a istituire corsi di formazione per il rilascio di *master* di primo e di secondo livello per il conseguimento del titolo di esperto in TCI. Viene specificato, tra l'altro, che l'attività di formazione deve prevedere il superamento di un esame finale. L'attuazione del presente articolo è demandata a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

L'articolo 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria”. **Nella seduta del 30.9.23** “interviene in discussione generale il senatore MAZZELLA (M5S), il quale osserva che il disegno di legge in

trattazione è volto a definire un quadro normativo relativo alle terapie complementari e integrative, in conseguenza della loro diffusione. Ricorda che le terapie complementari e integrative, distinte dalle terapie alternative, sono utilizzate in quanto ausiliari ai metodi di cura convenzionali e sono ormai oggetto di numerosi corsi universitari, sono promosse da società scientifiche e da associazioni nonché riconosciute da alcuni servizi sanitari regionali.

**Evidenza che il disegno di legge in titolo non fornisce una definizione delle terapie complementari e integrative, affidando piuttosto la relativa definizione a una Commissione ministeriale.** Inoltre, come specificato dall'articolo 7, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari”.